

Testo storico

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 35

Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)

(B.U. 30 dicembre 2016, n. Suppl. n. 9)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Quadro finanziario di riferimento\)](#)

[Art. 2 \(Autorizzazioni di spesa\)](#)

[Art. 3 \(Modifiche alla l.r. 15/1997\)](#)

[Art. 4 \(Modifica alla l.r. 35/2001\)](#)

[Art. 5 \(Disposizioni in materia di riscossione delle tasse automobilistiche regionali\)](#)

[Art. 6 \(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida\)](#)

[Art. 7 \(Trasferimento di proprietà delle strade ex ANAS\)](#)

[Art. 8 \(Fondo per la montagna\)](#)

[Art. 9 \(Finalizzazione risorse per rilancio immagine\)](#)

[Art. 10 \(Istituzione del Fondo regionale straordinario di solidarietà\)](#)

[Art. 11 \(Finalizzazioni di spesa\)](#)

[Art. 12 \(Copertura finanziaria\)](#)

[Art. 13 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

[\(Allegati\)](#)

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2017/2019 è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2017: euro 4.502.098.618,88;
- b) previsione entrate - anno 2018: euro 3.173.711.781,02;
- c) previsione entrate - anno 2019: euro 3.618.648.658,28.

Art. 2

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata a questa legge.

2. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata a questa legge.

3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella C, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per

il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: “Il deposito di discarica” sono sostituite dalle seguenti: “il deposito in discarica e in impianti di Incenerimento senza recupero energetico”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: “tal quali” sono soppresse e dopo le parole: “senza recupero di energia” sono aggiunte le seguenti: “o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10 Incenerimento a terra”.

3. Il comma 6 ter dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è abrogato.

4. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, dopo le parole: “di appartenenza” è aggiunta la seguente: “anche”.

5. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter (Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, direttamente alla Tesoreria della Regione Marche, utilizzando il sistema bancario o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

a) ragione sociale, sede legale ed amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di Incenerimento;

c) il trimestre solare di riferimento in cui è avvenuto il conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento.

L'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis è versata alla Regione secondo le modalità di cui al precedente periodo.”.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal primo trimestre 2017.

7. L'articolo 3 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Modalità di riscossione)

1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio tributario sono esercitate dalla Regione.

2. Le sanzioni amministrative e tributarie sono irrogate ed introitate direttamente dalla Regione.”.

8. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 15/1997, le parole: “all'Amministrazione provinciale competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.” sono soppresse.

9. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/1997 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

10. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 15/1997, le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e dopo le parole: “la contesta al trasgressore con” sono aggiunte le seguenti: “avviso di accertamento,”.

11. L'articolo 7 della l.r. 15/1997 è abrogato.

12. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1997, dopo le parole: “possono richiedere” sono aggiunte le seguenti: “alla Regione”.

13. I commi 2, 3, 3 bis e 4 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 sono abrogati.

14. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“4 bis. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 bis è iscritto nel capitolo n. 1101010018

“Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.”.

15. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 15/1997 sono aggiunti i seguenti:

“4 ter. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

4 quater. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis affluisce, ai sensi dell’articolo 205 del d.lgs. 152/2006, in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata”.

16. Per gli anni 2015 e 2016, le somme dovute dalla Provincia, ancora da riversare alla Regione, a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e di addizionale al tributo stesso, al netto della quota di spettanza alla Provincia ai sensi di legge, possono essere compensate con la corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi titolo dovuti alla Provincia con deliberazione della Giunta regionale sono effettuate le regolazioni finanziarie delle entrate nette di cui al precedente periodo e sono definite le modalità per la relativa riduzione dei trasferimenti regionali alla Provincia.

17. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

Art. 4

(Modifica alla l.r. 35/2001)

1. Alla lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: “al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.

Art. 5

(Disposizioni in materia di riscossione delle tasse automobilistiche regionali)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), l’Automobile club d’Italia (ACI) può effettuare la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, con le modalità da definire sulla base di apposita convenzione, anche per il tramite

dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), affiliati agli Automobile club provinciali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare lo schema della convenzione tra la Regione ed ACI di cui al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare che dalla data di efficacia della medesima si intendono risolti i rapporti convenzionali in essere di riscossione delle tasse automobilistiche tra la Regione e gli Automobile club provinciali-delegazioni AC, qualora risultino espletare tale servizio con ACI, che l'ACI garantisce l'attività di riscossione di cui al comma 1 con la propria ed intera dotazione patrimoniale.

Art. 6

(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito stimato in euro 102.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017/2019.

Art. 7

(Trasferimento di proprietà delle strade ex ANAS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le strade "ex ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni tra gli enti interessati.

3. La copertura delle spese derivanti da questo articolo iscritte a carico della Missione 10 Programma 5 è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico del Titolo 3 Tipologia 1 per complessivi euro 536.000,00.

Art. 8

(Fondo per la montagna)

1. Per l'anno 2017 le risorse regionali che compongono il fondo per la montagna di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono stabilite in euro 2.600.000,00 per garantire il concorso della Regione al finanziamento delle spese incompressibili sostenute dalle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni conferite.

2. Il riparto dello stanziamento di cui al comma 1 fra le Unioni montane avviene:

a) per euro 1.550.000,00, sulla base dell'applicazione dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 18/2008;

b) per euro 1.050.000,00, in proporzione diretta alle maggiori esigenze finanziarie delle Unioni montane, accertate mediante conferenza di servizi indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali.

3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse Iscritte nell'annualità 2017 a carico della Missione 9 - Programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 9

(Finalizzazione risorse per rilancio immagine)

1. La Giunta regionale è autorizzata al reperimento di ulteriori risorse finalizzate alla promozione dell'immagine del territorio regionale a seguito degli eventi sismici, per favorire la ripresa dell'offerta culturale e turistica.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale approva, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, specifici programmi comprensivi dei criteri e delle modalità per procedere alla realizzazione di interventi mirati, urgenti e strategici, anche in relazione alle normative statali che prevedono interventi nello stesso ambito.

Art. 10

(Istituzione del Fondo regionale straordinario di solidarietà)

1. Per gli anni 2018 e 2019 è istituito il Fondo regionale straordinario di solidarietà, dotato di una disponibilità di euro 2.000.000,00.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli enti locali che si sostituiscono agli utenti, inseriti in una delle strutture di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), parzialmente o totalmente incapienti in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).

3. Il Fondo è trasferito agli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Finalizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2017, per interventi urgenti e in parte già avviati nel 2016, è autorizzata la spesa di euro 18.000,00 per il recupero e la catalogazione del fondo Tamburini della biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Ancona e la spesa di euro 20.000,00 a favore dell'associazione di promozione sociale "Passaggi cultura" di Fano quale contributo per l'organizzazione della quinta edizione del festival della letteratura saggistica "Passaggi festival".

2. La copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 è garantita dalle risorse comprese nell'autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella

Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017.